REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 239/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23427** del registro di segreteria, proposto da:

L. U., nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* n. *omissis*, (c.f. *omissis*), elettivamente domiciliato in Firenze, Via della Cernaia n. 48 nello studio dell'avv. Nicola Antonio Mesiti (CF. MSTNLN60R06Z404F) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti.

CONTRO

l'**Inps** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.

F A T T O

1. Il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS "*a corrispondere la pensione privilegiata indiretta dalla data della domanda n. omissis del omissis*", con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti dei difensori.

A sostegno della propria richiesta rappresentava che in data 30 ottobre 1998, previo riconoscimento del decesso del dott. F. L. per causa di servizio, veniva emessa dall'INPDAP, la determinazione *omissis*, posizione *omissis*, iscrizione *omissis* Gestione Cassa Pensioni Sanitari (oggi CPS dell'INPS) che riconosceva la pensione privilegiata indiretta in favore della vedova, C. E. e del figlio L. U.

Il ricorrente richiamava la natura indennitaria della pensione privilegiata indiretta e la normativa vigente *ratione temporis* (l'art. 92 del D.P.R. n. 1092/1973, con il richiamo alle disposizioni in materia di pensioni di guerra, e gli artt. 44 e 45 deI D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) e rappresentava di possedere i requisiti richiesti dalla normativa citata in quanto:

- privo dell'altro genitore, essendo venuta a mancare la madre,

precedente titolare della pensione privilegiata indiretta, il *omissis* (come da estratto atto di morte);

- inabile a qualsiasi proficuo lavoro (come da verbale di accertamento del *omissis*);
- di trovarsi nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.

Pertanto, ai sensi della normativa richiamata, rappresentava di aver diritto a percepire la pensione privilegiata, già riconosciutagli in data *omissis*, con determinazione *omissis*, posizione *omissis*, iscrizione *omissis*; trattamento privilegiato che, dopo un primo riconoscimento congiunto, veniva successivamente mantenuto solo dalla madre fino al decesso e sospeso nei confronti del ricorrente, a causa della momentanea perdita dei requisiti.

Sulla base di tali elementi richiedeva l'accertamento del proprio diritto – sia ritenendo sussistente il diritto già acquisito nell'anno 1998 e temporaneamente sospeso, sia in forza di un nuovo diritto maturato al decesso della di lui madre – ad ottenere la pensione privilegiata indiretta nella misura del 70% del trattamento economico diretto, oltre che l'assegno di maggiorazione ex art 39 DPR n. 915/1978 e l'indennità speciale annua di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 915/1978 (benefici accessori spettanti a titolare di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, che versi in stato di bisogno).

Nello specifico, il ricorrente in data *omissis* avanzava apposita

domanda n. *omissis* all'Inps, riscontrata negativamente con pec del 17/10/2019 ("*…che, esaminata la sua posizione in riferimento alla domanda, la stessa risulta errata, e va rigettata, per due motivi: il primo per via della cassa previdenziale a cui si riferisce (INPDAI) che è di gestione privata anziché pubblica; il secondo poiché va indirizzata alla sede di Arezzo che ha avuto in carico, fino alla cessazione, la pensione indiretta in argomento*") e successivamente con provvedimento del *omissis*, la domanda veniva formalmente rigettata con la motivazione "*Prodotto incompatibile - riproporre eventuale altra richiesta debitamente compilata*".

Avverso tale provvedimento di rigetto veniva proposto ricorso, privo di riscontro, e il ricorrente adiva la Corte dei conti, richiamando la sussistenza del requisito della vivenza a carico della madre, fino al decesso, la quale provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al suo mantenimento.

2. L'Inps si costituiva in giudizio richiamando l'art. 6, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 ("riforma Monti-Fornero") e rappresentando che a seguito del decesso per causa di servizio del *dante causa* del ricorrente, veniva riconosciuta ai suoi superstiti, con decorrenza dal 2/8/1985, la pensione privilegiata indiretta ex art. 92 D.P.R. n. 1092/1973 *ratione temporis* vigente per la suddetta categoria di dipendenti pubblici e in data 30/10/1998 veniva emessa la determinazione indiretta di privilegio INPDAP, n. *omissis* del

omissis con iscrizione *omissis* e decorrenza 02/08/1985, a favore della vedova sig.ra C. E. e dell'orfano sig. L. U. corrisposta dalla Sede di Firenze sin dall'atto dell'ammissione a pagamento e fino al 31/05/2019, poi dalla Sede di Arezzo dalla rata 06/2019 sino al decesso della vedova avvenuto in data *omissis.*

L'Istituto riferiva, inoltre, che al compimento della maggiore età del ricorrente la quota di compartecipazione alla pensione era cessata per perdita dei requisiti (termine studi ciclo scuola superiore) e mai più era stato ripristinato il pagamento della stessa e solo in data 19/06/2019 il ricorrente presentava domanda online di "*pensione privilegiata indiretta*" nonché domanda di "*pensione di reversibilità*" della pensione diretta di cui era titolare la defunta madre.

Rispetto a tali elementi l'Inps eccepiva in relazione alla prima prestazione la decorrenza dei termini di cui agli artt. 184 e 190, in combinato disposto con l'art. 158 D.P.R. 1092/1973, non essendo stata formulata alcuna domanda entro i termini ivi prestabiliti.

Pertanto, rispetto alla richiesta di corresponsione della pensione privilegiata indiretta, parte resistente eccepiva in via preliminare la decadenza posto che, a fronte della perdita del diritto alla compartecipazione al trattamento pensionistico, l'unica richiesta di (ri)concessione della pensione privilegiata pervenuta all'Istituto convenuto era stata presentata il 19/6/2019 e, dunque, intempestiva e inammissibile per intervenuta

decadenza.

L'Inps, nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa in ragione della normativa di settore (artt. 82, 86 e 92 D.P.R. 1092/1973); infatti, il ricorrente, figlio superstite di dipendente deceduto in servizio, aveva goduto della pensione privilegiata indiretta, in compartecipazione con la madre, sino al compimento della maggiore età ed essendo venuti meno i requisiti, poiché non inabile, aveva perso il diritto di cui oggi ne chiede il ripristino, affermando di essere inabile a proficuo lavoro e a carico della madre finché in vita.

Infatti, secondo l'Istituto le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato (secondo la disciplina generale della reversibilità) e non si può oggi chiedere il ripristino di un trattamento cessato in forza di requisiti maturati successivamente al decesso del *dante causa* ed in luogo della perdita dei precedenti.

E neppure potrebbe pretendere il riconoscimento del "*nuovo diritto maturato al decesso della madre*", atteso che con il suo decesso la pensione privilegiata di reversibilità si è estinta, non potendo far valere la "reversibilità sulla reversibilità".

Peraltro, l'Inps contestava anche l'inabilità a proficuo lavoro, in quanto riconosciuto dall'Inps, con verbale del *omissis*, invalido civile al 100%, tuttavia, ai fini della pensione di reversibilità, detto "status" di invalido civile, accertato secondo i criteri di cui

alla L. 118/71, è condizione differente rispetto a quella di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, da accertarsi secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, ossia ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'Istituto contestava poi, il requisito della vivenza a carico da valutarsi rispetto al padre e non già alla madre.

In via del tutto gradata e subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale dei singoli ratei (*rectius* maggiorazione) con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428 e l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

L'Inps concludeva, dunque, in via preliminare per l'inammissibilità e, in subordine, nel merito per il rigetto, nonché in ulteriore subordine, dichiarare prescritti i ratei pensionistici e inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze.

3. All'udienza del 18.5.2023 veniva ordinato all'Inps il deposito del fascicolo amministrativo rinviando all'udienza del 14.9.2023.

4. All'udienza del 14.9.2023 – non risultando trasmesso il fascicolo amministrativo, considerato che sull'atto di conferimento pensione depositato dalle parti risultava la

dicitura "*annullato e sostituito dalla determinazione n. omissis del omissis*" e ritenuta necessaria l'acquisizione integrale della documentazione e, in particolare, copia del provvedimento di attribuzione della pensione, anche in ordine alla sussistenza della giurisdizione rispetto alla domanda del ricorrente – si ordinava all'Inps il deposito del fascicolo amministrativo, fissando l'udienza del 9.11.2023 e successivamente, stante il mancato adempimento, quella del 18.1.2024.

5. In data 9.1.2024 l'Inps depositava il fascicolo amministrativo relativo alla posizione pensionistica della madre del ricorrente, nella quale era presente la determinazione n. *omissis* del *omissis*, di riliquidazione della pensione privilegiata indiretta da parte dell'INPDAP nei confronti della vedova C. E. e del figlio, odierno ricorrente.

6. Con ordinanza n. *omissis*, alla luce della documentazione prodotta, veniva disposto il rinvio all'udienza del 14 marzo 2024.

7. Il ricorrente depositava memorie in data 22.2.2024 rappresentando l'irrilevanza della documentazione depositata dall'Inps (relativa al ricalcolo, e riguardante, prevalentemente la sig.ra C. E.) e si riportava all'atto introduttivo del giudizio insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.

8. Con ordinanza n. *omissis* veniva richiesto un parere medico-legale al CML della Corte dei conti fissando l'udienza per il 19.9.2024.

9. In data 8.4.2024 si costituiva il nuovo difensore del

ricorrente insistendo nelle domande.

10. Il ricorrente effettuava personalmente plurimi depositi di documentazione e memorie, tra cui la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Locri, con la quale, riconosciuta una invalidità del 100%, condannava l'Inps, alla corresponsione della pensione di reversibilità (della madre) con decorrenza a far data 19/06/2019 e la relativa CTU resa in quel giudizio.

11. In data 9.9.2024 il CML chiedeva una proroga di 180 giorni per il deposito che veniva concessa con decreto emesso in pari data e disposto il rinvio all'udienza del 15.5.2025.

12. In data 5.5.2025 il difensore del ricorrente depositava una memoria prendendo analiticamente posizione rispetto alle varie eccezioni formulate dall'Inps con la memoria di costituzione.

In via preliminare, rappresentava che il richiamo di controparte all'art. 6 della legge n. 214/2011 (Monti-Fornero) non avrebbe effetto nei procedimenti già instaurati e definiti in data precedente all'entrata in vigore della legge stessa, così come risulta dal secondo periodo del comma 1, e il decreto di concessione della pensione indiretta privilegiata a favore del ricorrente e della propria madre C. E., n. *omissis* del *omissis* sostituito con la determina n. *omissis* del *omissis* dell'INPDAP, come rilevabile dal certificato mod. 69-ter del 07.09.1999, prova che l'accertamento sul fatto che il *dante causa* L. F. fosse morto in servizio e per causa di servizio era stato precedente all'entrata in vigore della richiamata L. 214/2011.

Sui termini di presentazione della domanda eccepiva la tempestività, essendo stata inoltrata "*nei termini dalla morte del dante causa L. F.*", avvenuta a Locri l'*omissis*.

Rappresentava poi che nella fattispecie di cui si discute si tratta di reversibilità privilegiata di cui all'art. 92 d.P.R. n. 915/1978 e che la questione sollevata in forza dell'art. 53 d.P.R. 915/78, non può valere a estinguere un diritto precedentemente riconosciuto, poiché il ricorrente conserverebbe il diritto acquisito, come orfano inabile a qualsiasi proficuo lavoro, visto richiamo ivi contenuto all'articolo art. 45 d.P.R. 915/78.

Chiariva, inoltre, che la domanda non verte sulla "reversibilità della reversibilità" contestata dall'Inps, ma afferisce al diritto al trattamento pensionistico quale figlio inabile del L. F. morto per causa di servizio.

Richiamava, inoltre la CTU resa nel giudizio civile e contestava le argomentazioni relative all'eccezione di prescrizione.

13. All'udienza del 15.5.2025, visto il mancato deposito del parere, veniva disposto il rinvio all'udienza del 16.10.2025.

14. In data 13.10.2025 il CML depositava il proprio parere medico indicando che il ricorrente "*è inabile a qualsiasi proficuo lavoro a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 19.06.2019*".

15. All'udienza del 16.10.2024 per il ricorrente l'Avv. Nicola Antonio Mesiti argomentava in ordine ai limiti applicativi dell'art. 6 della legge n. 214/2011 e si riportava alle proprie

conclusioni.

L'Avv. Battaglia per l'Inps si riportava alle conclusioni formulate.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

16. In via preliminare, rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente si ravvisa la giurisdizione della Corte dei conti, considerato che dalla documentazione in atti e dalle stesse indicazioni dell'Inps, risulta che la pensione indiretta di cui si discute attiene alla vecchia gestione INPDAP e non alla cassa INPDAI indicata dal ricorrente nella domanda amministrativa; domanda che risulta dunque coerente con quanto richiesto in sede giudiziale.

17. In via preliminare e nel merito viene in rilievo la stessa prospettazione della domanda formulata dal ricorrente che presenta una lettura ambivalente ("*Il trattamento privilegiato, dopo un primo riconoscimento congiunto, veniva successivamente mantenuto solo dalla madre* […] *e sospeso solo temporaneamente nei confronti del Sig. L. U., a causa della momentanea perdita dei requisiti.* […] *Ad oggi, il Sig. L. U., sia che si voglia ritenere sussistente un diritto già acquisito nell'anno 1998 e solo temporaneamente sospeso, sia in forza di un nuovo diritto maturato al decesso della di lui madre, ha diritto ad ottenere la pensione privilegiata indiretta*", cfr. pag. 3 del ricorso).

Rispetto a tale prospettazione la memoria del 5.5.2025 ha

chiarito che la domanda non verte sulla "reversibilità della reversibilità", contestata dall'Inps, ma sul diritto al trattamento pensionistico del ricorrente quale figlio inabile di L. F.

Ciò premesso, la difesa argomenta che la questione sollevata in forza dell'art. 53 d.P.R. 915/78 ("*Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45*"), non può valere a estinguere un diritto precedentemente riconosciuto poiché il ricorrente conserverebbe il diritto acquisito, come orfano inabile a qualsiasi proficuo lavoro, visto richiamo ivi contenuto all'articolo art. 45 d.P.R. 915/78.

Tale lettura della norma appare parziale e non corretta.

Infatti, l'art. 53 stabilisce il principio generale della perdita del diritto alla pensione del genitore premorto per il figlio orfano una volta divenuto maggiorenne, salvo due specifiche ipotesi, ossia quella del figlio maggiorenne studente universitario (art. 44) e dei maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 (art. 45).

Rispetto alla prima ipotesi, che è quella a cui fa riferimento il ricorrente partendo dal diritto originariamente riconosciuto, la norma non apre una condizione generante un diritto

permanente, ma una ristretta finestra temporale, ancorata alla condizione di studente universitario, comunque entro il termine massimo del ventiseiesimo anno d'età, oltre il quale il diritto alla pensione – maturato per questa specifica ipotesi, che costituisce eccezione alla regola generale – inevitabilmente cessa in maniera definitiva.

Non si assiste, dunque, ad una "sospensione" del diritto alla pensione, come prospettato dalla difesa, perché con il raggiungimento dell'età prevista quale termine massimo (26 anni) il diritto si estingue.

Accanto a tale ipotesi vi è poi quella dell'art. 45, fattispecie autonoma rispetto all'ipotesi del figlio studente universitario (e che può sovrapporsi eventualmente a questa), nella quale le condizioni soggettive (inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e condizioni economiche) generano il relativo diritto che, per il principio dell'ambulatorietà, non deve sussistere al momento del decesso potendo manifestarsi anche successivamente (non a caso la norma riferisce di coloro che "*divengano comunque inabili*").

Pertanto, il figlio maggiorenne può agire per il riconoscimento del relativo diritto, con apposita domanda, allorquando le condizioni di legge si realizzino, ma in ragione di una peculiare previsione normativa (art. 45) che nulla ha a che fare con la pregressa eventuale condizione di studente universitario che, nel passato e per un limitato arco temporale, aveva riconosciuto

il relativo diritto.

Pertanto, la domanda posta all'esame della Corte afferisce alla possibilità per il ricorrente di ottenere la pensione privilegiata del proprio padre (ai sensi dell'art. 45) alla luce dei presupposti di legge attualmente vigenti; aspetto questo che è centrale nell'indagine di diritto, tenuto anche conto delle argomentazioni difensive del ricorrente rispetto alle censure dell'Inps, superando di fatto la verifica delle condizioni di salute, oggetto del parere medico.

In applicazione di quanto sopra detto la disciplina del d.P.R. 915/1978 relativa alle pensioni di guerra (e in particolare l'ambulatorietà), alle quali il ricorrente fa riferimento in ragione del richiamo espresso dell'art. 92 del D.P.R. n. 1092/1973, deve essere letta nel contesto normativo attuale che è stato innovato con la riforma di cui alla legge n. 214/2011 (Monti-Fornero) e, nello specifico, con la previsione dell'art. 6, a mente del quale "*sono abrogati gli istituti* […] *della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa* ***((, vigili del fuoco))*** *e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti*

instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

Il quadro normativo attuale, dunque, pone una limitazione al riconoscimento delle pensioni privilegiate che restano esclusivamente concedibili a personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, restando escluse tutte le altre categorie alle quali precedentemente tale tipologia di pensione era concedibile.

Quindi le richieste avanzate dal ricorrente e che devono necessariamente essere esaminate alla luce della normativa vigente difettano del presupposto principale, ossia la concedibilità di una pensione privilegiata ad un dipendente della pubblica amministrazione diverso da quelli sottratti a tale disciplina, quale era appunto il dott. F. L., *dante causa* del ricorrente, medico iscritto alla CPS che prestava servizio presso l'*omissis* di *omissis* ove è deceduto e, quindi soggetto escluso.

In ragione della successione della legge nel tempo la nuova disciplina (la cui entrata in vigore è del 6/12/2011) si applica a tutte le fattispecie successive, eccetto i casi che la norma stessa fa salvi ("*procedimenti in corso* […] *procedimenti per i quali* […] *non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,* […] *procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data*).

Nel caso di specie la domanda amministrativa è del 2019 e alla disciplina vigente in tale momento occorre fare riferimento.

Il diritto a cui ambisce il ricorrente in tanto gli può essere

accordato, in quanto sussistente a tale data – ossia allorquando maturano le ragioni di fatto e di diritto per richiedere il beneficio (2019) – l'astratta riconoscibilità della pensione privilegiata al suo *dante causa*; tuttavia, per espressa previsione normativa tale possibilità a quella data era stata esclusa, facendo venir meno anche, *de relato*, il diritto affermato dal ricorrente.

Né può sostenersi, come lascia trasparire dalla memoria il nuovo difensore, che il pregresso riconoscimento del diritto al tempo, quale studente universitario, consenta di cristallizzare una situazione da far valere successivamente seppur su presupposti differenti.

In altri termini, l'aver maturato in passato il diritto ai sensi dell'art. 44, non consente una sorta di opzione "prenotativa" – per di più da far valere quale diritto quesito, attesa la modifica normativa successivamente intervenuta – per ottenere eventuali ulteriori vantaggi, ai sensi dell'art. 45, ove sorgano in futuro le specifiche condizioni originariamente assenti.

Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

18. Attesa la novità della questione sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da L. U. contro l'I.N.P.S. – Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 16 ottobre 2025.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 20/10/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 21/10/2025

Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni